

STATUTO ASSOCIAZIONE "TUTTI PER UNO"

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Ascoli Piceno
Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno

ALL. N. 1 ALL'ATTO REG. TO
AL N. 619 serie 3



Articolo 1 - Costituzione

È costituita, ai sensi del d.lgs. n. 117 e successive modifiche, un'associazione culturale, assistenziale e di promozione sociale denominata **"Tutti per Uno"**. L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017.

A decorrere dalla data di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui al d.lgs. 117/2017, o ai Registri delle Associazioni di promozione sociale istituiti in base alle norme previgenti, la denominazione sociale sarà **"Tutti per uno APS"**.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. L'associazione non persegue scopi di lucro ed è costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, con l'intento di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, nei termini esclusivi o principali definiti dalla legge, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 cit., a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libertà di ognuno.

L'associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 117/2017.

L'associazione ha sede in Ascoli Piceno alla Via 3 ottobre n.9

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Articolo 2 – Attività di interesse generale e finalità dell'associazione

L'associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, con finalità di promozione sociale, culturali, assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art 1, comma 2 lett.c della legge 6 giugno 2016 n.106;

- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione offre:

- assistenza e recupero a persone con disabilità fisica o psichica o emarginate a qualsiasi titolo;
- assistenza domiciliare e tutelare per migliorare la qualità della vita delle persone fragili;
- azioni di informazione sulla figura dell'Amministratore di Sostegno;
- ricostruzione della storia di vita e analisi dei bisogni delle persone disabili o emarginate;
- orientamento, consulenza e supporto ai familiari di persone con disabilità fisica o psichica o emarginate.

L'Associazione può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza, salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente Statuto.

Articolo 3 – Assunzione e perdita della qualifica di socio.

Può diventare socio chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente atto.

L'adesione a socio di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso scritto di chi esercita la patria potestà.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le prescrizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi sociali.

La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.

La Presidenza può delegare il Presidente o altro componente della Presidenza a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni, trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti dal momento in cui è stata accettata dal delegato.

L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni; la quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti ai soci.

La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione e non costituisce pertanto titolo per vantare, da parte di ciascun socio, diritti sul patrimonio sociale e sul fondo sociale o di partecipazione a proventi. La quota sociale non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- esclusione per gravi motivi ai sensi del successivo articolo 15;
- dimissioni.

Articolo 4 - Diritti e doveri del Socio

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'associazione nonché di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.

Ogni socio maggiore di età, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, ha diritto di voto in assemblea. I soci hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'associazione e di essere eletti negli stessi organismi per esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente atto.

Gli esercenti la potestà dei minorenni o i minorenni di età pari o superiore ad anni sedici hanno diritto di partecipazione e di intervento nelle assemblee. La loro partecipazione non incide sui quorum costitutivo e deliberativo.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annuale, al rispetto delle norme previste nel presente atto e nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'associazione, le sue strutture e le sue attrezzature.

Al socio che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle delibere degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del successivo articolo 15.

Articolo 5 – Democrazia e partecipazione

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, l'uguaglianza di diritti di tutti i soci maggiorenni. Le deliberazioni degli organismi direttivi devono risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza dei soci mediante forme di pubblicità stabilite dalla Presidenza. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, in conformità a quanto nel prosieguo definito dal presente statuto.

Salvo deroghe espressamente previste nello statuto, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 6 – Organismi sociali

Sono organismi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'associazione,
- la Presidenza,
- il Presidente, al quale è conferita la legale rappresentanza dell'ente,
- l'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017
- il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 7 – Durata e scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo

La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 d.lgs. 117/2017 e in maniera conforma a quanto stabilito dal medesimo decreto, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente di terzo settore individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto dell'associazione.

Salvo quanto stabilito nel precedente art. 4, comma 3, hanno diritto di partecipazione e voto in Assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale alla data di convocazione dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- approvare il rendiconto annuale consuntivo assieme agli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 117/2017;
- eleggere e revocare i componenti della Presidenza;
- nominare e revocare i soggetti indicati nel successivo art. 16;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto a norma del successivo articolo 11;
- deliberare sull'assunzione dei regolamenti interni e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione ai sensi del precedente articolo 7, sulla fusione o trasformazione della stessa;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo dei soci presenti con diritto di voto.

È espressamente previsto il principio del voto singolo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le deliberazioni assembleari devono risultare da appositi verbali. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte soci che ne facciano richiesta.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata a cura della Presidenza su propria iniziativa. In ogni caso l'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea deve essere convocata tramite avviso scritto esposto nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

La Presidenza può stabilire modalità aggiuntive di convocazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'invio dell'avviso presso l'ultimo indirizzo e-mail dell'associato o la consegna manuale o per posta ordinaria.

Articolo 10 – Validità della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni

Salvo quanto previsto dagli artt. 7 e 11, l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti con diritto di voto.

Articolo 11 - Modificazione dello Statuto

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente statuto. Sarà validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibererà a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.

Per le delibere di modifiche consistenti nel mero adeguamento a mutati requisiti normativi, è sufficiente, in prima convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Articolo 12 – Presidenza

I componenti della Presidenza vengono eletti dall'Assemblea tra i soci del sodalizio e permangono in carica quattro anni. La Presidenza è composta da un minimo di tre ed un massimo di undici membri eletti tra i soci. Tutti i consiglieri di Presidenza sono rieleggibili.

I componenti della Presidenza non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.

La Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente almeno un terzo dei componenti di Presidenza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri di Presidenza e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

La Presidenza elegge al suo interno il Presidente pro tempore dell'Associazione di cui al successivo articolo 14.

Sono inoltre compiti specifici della Presidenza garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'associazione nonché il regolare e solerte svolgimento del tesseramento sociale. La Presidenza può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

La Presidenza ha il compito di:

- esigere le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale;
- sorvegliare all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento;
- predisporre il rendiconto annuale e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci, anche delegando espressamente a ciò uno o più componenti di Presidenza specificamente individuati;
- convocare l'Assemblea nei casi e con le modalità previste dall'art. 9;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente Statuto;
- deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 13 – Dimissioni del socio e del consigliere di Presidenza e operatività della Presidenza

Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Presidente o alla Presidenza e non comportano la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati.

I consiglieri di Presidenza sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà della Presidenza dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del consigliere di Presidenza rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione della Presidenza e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione della Presidenza mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione della Presidenza.

La Presidenza valuta l'opportunità di convocare un'apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea deve essere convocata senza indugio ove, a causa della cessazione, per qualunque causa, del consigliere, la Presidenza non abbia più il numero minimo di componenti ai sensi del precedente art. 12.

La Presidenza decade quando venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea dei soci.

In tutti i casi in cui risulti decaduta, la Presidenza uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea per nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di venti giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi, la Presidenza dimissionaria resterà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 14 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente pro tempore ha la legale rappresentanza dell'associazione. Il Presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato della Presidenza del quale fa parte ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente dirigere l'attività della Presidenza nonché eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e della Presidenza.

Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione della Presidenza oppure dell'Assemblea dei soci specificandone le motivazioni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, la Presidenza è convocata dal Vicepresidente per eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro della Presidenza secondo le norme stabilite all'articolo 13 dello statuto.

In caso di giustificata assenza del Presidente, le sue facoltà e i suoi doveri sono esercitati, esclusivamente per tale periodo di tempo, dal Vicepresidente.

Articolo 15 - Azioni disciplinari

La Presidenza, con deliberazione motivata, ha facoltà di erogare, in proporzione all'entità del fatto, richiamo scritto oppure sospensione temporanea del socio che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dell'Atto costitutivo e dello Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organismi sociali.

Nel caso ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, la Presidenza può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione del socio.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione al socio.

Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Articolo 16 – Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Articolo 17 – Libri sociali

L'Associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- Libro delle adunanze e delle delibere assembleari,
- Libro delle adunanze e delle delibere della Presidenza,
- Libro dei soci.

Tutti sono tenuti a cura della Presidenza, potendo a ciò delegare un suo componente.

Articolo 18 - Volontari e volontariato

L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Articolo 19 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;

- dalle quote sociali;
- dai contributi, liberalità e lasciti diversi;
- dalle eventuali eccedenze degli esercizi annuali.

Il patrimonio è utilizzato per le finalità istituzionali di cui all'art. 1 del presente atto. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali nonché all'acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette attività.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altro componenti degli organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 20 - Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario predisposto a cura della Presidenza ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 117/2017. Il rendiconto, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi della citata norma, deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione. A tale scadenza potrà essere prevista una deroga in casi di eccezionale necessità. Gli amministratori provvederanno agli ulteriori adempimenti previsti dal d.lgs. 117/2017.

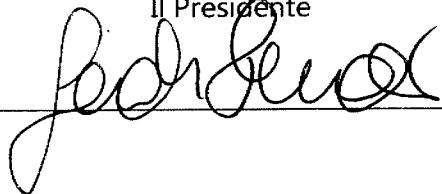
Il rendiconto approvato deve essere tenuto a disposizione per la consultazione da parte dei soci che ne facciano richiesta.

Articolo 21 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia: alle disposizioni dei vigenti Statuto e Regolamenti delle ACLI, da considerare a tutti gli effetti di legge quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; al codice civile; al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modificazioni, nonché a tutte le altre vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale – e regolamentari in materia.

Ascoli Piceno, li ~~11.06.2019~~ 11.06.2019

Il Presidente



Il Segretario



